



Circolare n° 16/2020

Decreto RILANCIO - DL 19.5.2020 n. 34

Questo Studio rende noto le seguenti novità:

1

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Il decreto "Rilancio" apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia") e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19:

- Art. 68 modifica Art 19 del DL Cura Italia: Norme speciali in materia di **trattamento ordinario di integrazione salariale** e di assegno ordinario (CIGO/FIS/CISOA)
- Art. 70 modifica Art 22 del DL Cura Italia: Trattamenti di integrazione salariale **in deroga** (CIGD)
- Altre novità

NOVITÀ IN MATERIA DI CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19

L'art. 68 del decreto "Rilancio" opera significative modifiche all'art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.

In sintesi, i principali interventi riguardano:

1. l'estensione della durata massima del trattamento ordinario;
2. l'ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
3. il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare ai percettori dell'assegno ordinario;
4. Obbligo di consultazione sindacale
5. il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
6. Pagamento CIGO/FIS
7. la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

1. Estensione dei trattamenti

La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di:

- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
- È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.

Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) secondo la disciplina dell'art. 20 del DL 18/2020 (art. 69 del decreto "Rilancio")

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all'1.9.2020.

Quindi in sintesi le settimane di integrazione salariale per CIGO/FIS (da 9) a **18 settimane**:

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- o di cui **14 fruibili**, ricorrendo determinate condizioni, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e **4** dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 – estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 (9 settimane+5+4)
- o I datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, possono usufruire delle suddette 4 settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1° settembre (artt. 68, 69 e 70); Si attende la circolare INPS per capire se possono rientrare tra le imprese con possibilità di fruire di 9+9 settimane anche i pubblici esercizi, attualmente esclusi dal DL Rilancio. **(9 settimane + 9)**

2. **Ampliamento del novero dei beneficiari**

Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall'art. 41 del DL 23/2020 (c.d. decreto "liquidità").

3. **ANF per i beneficiari di assegno ordinario**

Un'ulteriore misura di favore consente la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

4. **Obbligo di consultazione sindacale**

La norma reintroduce l'obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esame congiunto con le rappresentanze sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario. Tale obbligo era stato rimosso dal testo dell'art. 19 del DL 18/2020 in sede di conversione in legge.

5. **Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO**

Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ridotto e fissato **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente:

- o dispone che, se la domanda è presentata dopo la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (comma 1, lett. d), cpv. 2-bis);
- o fissa al 31 maggio 2020 il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Anche nel caso di superamento di tale termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (comma 1, lett. d), cpv. 2-ter).

6. **Pagamento CIGO/FIS**

E' prevista una **procedura di pagamento** diretto della CIGO/FIS a decorrere dal 30° giorno dal 19.05.2020 (art. 71, co. 1, cpv. 22-quinquies);

7. **Misure speciali per la CISOA**

Si inserisce una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Il riconoscimento della cassa integrazione in favore degli **operai agricoli**, per eventi riconducibili alla predetta emergenza, in deroga a determinati limiti di fruizione posti dalla normativa vigente (art. 68, co. 1, lett. e);

Tali periodi di trattamento sono neutralizzati ai fini delle successive richieste (comma 1, lett. e), cpv.3-bis). Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda pari secondo la normativa vigente, rispettivamente, a 90 giorni e a 180 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa azienda (ex art. 8 della L. 457/1972). In materia, la circolare INPS 47/2020 - dopo aver chiarito che la sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica in atto

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



rientra a pieno titolo tra le “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” in presenza delle quali l’art. 8 della L. 457/1972 riconosce la concessione della CISOA, oltre che per intemperie stagionali – specifica che per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”, ancorando però la concessione della prestazione alla disciplina ordinaria di cui alla richiamata L. 457/1972.

Le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga alla disposizione (di cui all’art. 14 della citata L. 457/1972) che attribuisce all’INPS la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell’Istituto stesso.

Infine, si dispone la possibilità di presentare domanda di CIG in deroga, ai sensi dell’articolo 22 del D.L. 18/2020, per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (I lavoratori destinatari della CISOA – pari a 2/3 della retribuzione (data dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente) sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite)

NOVITÀ IN MATERIA DI CIG IN DEROGA

L’art. 70 del decreto “Rilancio” interviene con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall’art. 22 del DL 18/2020.

Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:

- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
- È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
- Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.

A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’esonero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Pagamento diretto della CIG in deroga: Ad eccezione di determinate fattispecie relative alle aziende multilocalizzate, l’attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all’INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute (art. 71, co. 1, cpv. 22-quater), infatti l’accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamente all’Inps per velocizzare i tempi di erogazione. I periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall’Inps, che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Sarà sempre l’Inps a provvedere all’erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Se dal monitoraggio l’Inps verificherà che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non potrà autorizzare altra Cigd. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto deve presentare, unitamente alla domanda, i dati essenziali per il calcolo e il pagamento di un acconto nella misura del 40%. Per conoscere le modalità di presentazione dei dati bisognerà attendere una circolare Inps. Una volta ricevuta la domanda con la richiesta di acconto della prestazione (che non dovrebbe rappresentare un obbligo) l’Inps ha tempo 15 giorni per autorizzare e disporre il pagamento del 40%. L’anticipazione è calcolata sulle ore relative all’intero periodo richiesto.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



CIGO/FIS	CASSA IN DEROGA
È necessario avviare l'informativa, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva	Introdotta l'obbligo dell'accordo sindacale anche per le aziende chiuse per ordinanza emanati per far fronte al Covid-19
Per i datori di lavoro dei settori turismo, ere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono accedere alle nuove 9 settimane utilizzandole anche in modo continuativo	Per i datori di lavoro dei settori turismo, ere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono accedere alle nuove 9 settimane utilizzandole anche in modo continuativo
Per le aziende che anticipano la cassa, la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (non più entro il quarto)	Se l'azienda è stata autorizzata per un numero di settimane inferiori alle prime 9, prima di accedere al nuovo periodo stabilito dal DL Rilancio, devono richiedere l'autorizzazione per le residue settimane all'Ente di riferimento (Regione o Ministero)
Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ricompresa tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020	Le aziende multilocalizzate potranno anticipare la cassa integrazione ai propri dipendenti, le modalità sono da definire
Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione	In ogni caso, le aziende sono tenute a presentare gli SR41 entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale
Prima di poter richiedere le ulteriori 4 settimane è necessario aver fruito dell'intero periodo di 14 settimane (9 + 4)	Per l'anno 2020, le regioni possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 4 settimane utilizzando le risorse a loro disposizione

ALTRE NOVITÀ

- Assegno ordinario è garantito, con le modalità suesposte - oltre che dai Fondi di solidarietà alternativi, anche dai **Fondi di solidarietà bilaterali** costituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
- Viene prevista inoltre la proroga per l'utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga, a tutto l'anno 2020 con la concessione della mobilità deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpl (Articolo 87)
- la previsione, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione **Sportivi Professionisti** con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere alla CIG in deroga per un periodo massimo di nove settimane (art. 98, co. 7);
- la proroga di due mesi della fruizione delle **indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL** che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (art. 92);

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, per le imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19

Prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. Gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

CONDIZIONI

- sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;
- per i **dipendenti** che **altrimenti sarebbero stati licenziati** a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19;
- la sovvenzione per il pagamento dei salari deve essere concessa per un periodo non superiore a **12 mesi** a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto;
- la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare **l'80% della retribuzione mensile** lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) dei beneficiari. Gli Stati membri possono anche notificare, per le categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto;
- la sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali del personale interessato. Le sovvenzioni possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
- il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.

L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. Tali aiuti, non possono essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, erano già in difficoltà, ai sensi: Regolamento (UE) n. 651/2014, Regolamento (UE) n. 702/2014, Regolamento (UE) n. 1388/2014.

PROROGA INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI 600€ - 1000 €

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?	PER CHI?
<p>INDENNITÀ UNA TANTUM 600 € APRILE</p>	<p>Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla <u>Gestione separata INPS</u>; ▪ lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per <u>artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni</u>; ▪ lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Ordini professionali); ▪ lavoratori dipendenti <u>stagionali</u> e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali; ▪ lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello <u>spettacolo</u> che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000; ▪ ai lavoratori dipendenti <u>stagionali</u> appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo ▪ ai lavoratori <u>intermittenti</u> che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 ▪ ai lavoratori autonomi (collaborazioni occasionali), privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 ▪ agli incaricati alle <u>vendite a domicilio</u> ▪ titolari di partita iva e iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 ▪ ai titolari di rapporti di <u>collaborazione</u> presso federazioni <u>sportive</u> nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ▪ operai <u>agricoli</u> a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500€ <p>Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per</p>	<p>PER I PROFESSIONISTI / LAVORATORI AUTONOMI / COCOCO SOGGETTI ESCLUSIVAMENTE A CONTRIBUZIONE INPS</p>

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



	il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.	
INDENNITÀ UNA TANTUM 600€ e 1000€ MAGGIO	<p>L'indennità ammonta a 1.000 € per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata</u> INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020; ▪ <u>lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata</u> INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento); ▪ lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del <u>turismo</u> e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020 ▪ lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello <u>spettacolo</u> che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (600€) ▪ ai lavoratori dipendenti <u>stagionali</u> appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (600€) ▪ ai lavoratori <u>intermittenti</u> che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (600€) ▪ ai lavoratori autonomi (<u>collaborazioni occasionali</u>), privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600€) ▪ agli incaricati alle <u>vendite a domicilio</u> (600€) ▪ titolari di partita iva e iscritti alla <u>Gestione separata</u> al 23 febbraio 2020 (600€) ▪ ai titolari di rapporti di <u>collaborazione</u> presso federazioni <u>sportive</u> nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (600€) <p><u>Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600 €, con la sola eccezione degli iscritti alle Gestioni Artigiani, Commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale in quanto potranno beneficiare del contributo a fondo perduto (vedi successivo Relativamente alla punto FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO).</u></p>	PER I PROFESSIONISTI / LAVORATORI AUTONOMI / COCO SOGGETTI ESCLUSIVAMENTE A CONTRIBUZIONE INPS
INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI 500€	<p>È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.</p> <p>L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.</p>	LAVORATORI DOMESTICI

CONGEDI PARENTALI, BONUS BABY SITTER E PERMESSI L.104

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?	PER CHI?
Congedi per Genitori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il diritto al congedo è umentato (da 15) a 30 giorni (intero o frazionato) per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione (o della retribuzione convenzionale per gli autonomi) per assistere figli fino a 12 anni di età fino al 31 luglio 2020 (art. 72, co. 1, lett. a) ▪ Per i dipendenti privati con figli minori di 16 anni è concessa l'astensione dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza indennità (non retribuito) né contribuzione figurativa, ma con un divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto (art. 72, co. 1, lett. b) 	LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO E AUTONOMI

Dott.ssa GIULIA ULIVI
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
 Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
 Tel: 333.3609839



<p>Bonus baby sitting</p>	<p>In alternativa a quanto al precedente paragrafo, è previsto un bonus baby sitting, per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione, che viene incrementato da massimo 600€ a 1.200€ da erogare mediante il libretto di famiglia (art. 54bis l. 24/04/2017 n. 50). Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 € È riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Inoltre, per contrastare la povertà educativa si punta anche a stanziare fondi ai comuni destinati a potenziare i centri estivi diurni (anche privati) destinati ad accogliere bambine e bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. (art. 72, co. 1, lett. c);</p>	<p>LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO E AUTONOMI</p>
<p>Permessi Legge 104/1992</p>	<p>Sono incrementati di ulteriori complessivi 12 giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l'assistenza di familiari disabili (12+6 giornate già previste per i 2 mesi) (art. 73) Fino al 30 aprile (DL Cura Italia) i beneficiari dei permessi 104/92 hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità "smart working" salvo che questo sia compatibile con la mansione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa è data una priorità nell'accoglimento delle domande di "smart working".</p>	<p>LAVORATORI DIPENDENTI</p>
<p>Assenze dal servizio di lavoratori pubblici e privati in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute</p>	<p>Viene previsto il trattamento per alcune ipotesi di assenza dal servizio dei lavoratori, pubblici e privati, in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute. La norma riguarda i lavoratori che rientrano in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità L. 104; ▪ possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita66. Tale certificazione è rilasciata dai competenti organi medico-legali (costituiti dai servizi di medicina legale delle aziende sanitarie locali e dell'INPS). <p>Il periodo di assenza dal servizio viene prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità (art. 74)</p>	<p>LAVORATORI DIPENDENTI</p>

SOSPENSIONE DI PARTICOLARI ATTIVITA'

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, estende da 2 a **4 mesi** la sospensione di:

- gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza. Tale sospensione non opera per le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza, fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza vengono rese in tale modalità.
- le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal D.Lgs. 22/2015.
- gli obblighi connessi al godimento di trattamenti di integrazione salariale, tra cui quello di presentarsi alle convocazioni stabilite dai centri per l'impiego e di procedere
- gli obblighi relativi alle **assunzioni obbligatorie di soggetti disabili**, di cui all'art. 7 della L. 68/1999;
- le procedure di avviamento a selezione effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, finalizzate alle assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo da parte di determinati soggetti (ex art. 16 della L. 56/1987);
- i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione alle iniziative di orientamento contemplate nel Patto di servizio personalizzato (stipulato con i centri per l'impiego allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione del soggetto, al mantenimento del quale è subordinata la fruizione di determinati benefici) (ex art. 20, c. 3, lett. a), del D.Lgs. 150/2015).

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



SMART WORKING

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di **14 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.**

La prestazione lavorativa in forma agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per i datori di lavoro pubblici e privati, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non **oltre il 31 dicembre 2020**, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente (art. 90); Per quanto concerne i suddetti obblighi informativi, l'art. 22 della L. 81/2017 dispone che, al fine di **garantire la salute e la sicurezza del lavoratore** che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. In tali casi, gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail

BLOCCO LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?	PER CHI?
Licenziamenti per GMO (Giustificato motivo oggettivo)	La disposizione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223) è precluso per 5 mesi (anziché i 60 giorni) e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso fino al 17 agosto 2020 (art. 80);	PER LAVORATORI DIPENDENTI

CONTRATTI A TERMINE

L'art. 93 del decreto "Rilancio", per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ha previsto che (in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015), i datori di lavoro possono **rinnovare o prorogare** fino al **30.8.2020** i contratti di lavoro subordinato a **tempo determinato in essere** alla data del **23.2.2020** anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, dunque anche in assenza di esigenze:

- temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o
- di sostituzione di altri lavoratori, o
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle causali. La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020

PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO

1. Per la promozione del **lavoro agricolo**, si introduce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo **contratti a termine** non superiori a **30 giorni**, rinnovabili per ulteriori **30 giorni**, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020 (art. 94). La norma in commento, inoltre,

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- dispensa il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall'obbligo di comunicare all'INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente
- Viene inoltre estesa fino al 31.07.2020 la la previsione (ex art. 18, c. 3-bis, della L. 97/1994, introdotto dal decreto cura Italia) secondo cui, con specifico riguardo alle attività agricole, talune **prestazioni svolte da parenti e affini** sino al sesto grado non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, continua ad applicarsi anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane fino al termine dell'emergenza. Le prestazioni richiamate sono quelle di cui all'art. 74 del D.Lgs. 276/2003, svolte da parenti e affini sino al sesto grado (come previsto dal D.L. 18/2020, in luogo del quarto grado) in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

SICUREZZA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Alcune disposizioni sono volte a promuovere e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. In particolare:

- i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la **sorveglianza sanitaria** eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età e dello stato di salute (art. 83);
- vengono previsti degli **incentivi INAIL** in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (art. 95). Perché le imprese suddette possano accedere al beneficio, occorre che gli interventi per la riduzione del rischio di contagio si siano realizzati mediante l'acquisto di: apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L'importo massimo concedibile mediante gli interventi in esame è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

EMERSIONE CONTRATTI DI LAVORO E REGOLARIZZAZIONE

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.

La regolarizzazione dei lavoratori stranieri potrà essere effettuata mediante il versamento di **500 € per ogni lavoratore**, un contributo forfettario che dovrà essere versato a seguito dell'istanza presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 Il Decreto prevede, altresì, che i cittadini stranieri, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell'istanza.

SETTORI DI ATTIVITÀ INTERESSATI:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- "assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza";
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:

- all'INPS vengono inviate le istanze dei datori di lavoro che riguardano i lavoratori **italiani** o per i cittadini **comunitari**;
- allo sportello unico per l'immigrazione le istanze dei datori di lavoro che riguardano i lavoratori **stranieri**
- alla questura le domande degli stranieri per il rilascio dei **permessi di soggiorno temporanei**

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



REDDITO DI EMERGENZA

Viene istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia.

REQUISITI

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti:

- un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio Rem;
- un valore ISEE inferiore a 15.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente.

Il Rem **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di:

- titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
- percettori di Reddito di cittadinanza

Le domande di accesso al Rem devono essere presentate entro il mese di giugno 2020. Il beneficio è corrisposto in 2 quote (ovvero può essere erogato per due volte); l'importo di ciascuna quota è compreso fra **400 e 800 euro**, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro).

DURC

L'articolo 81 prevede che i documenti unici di regolarità contributiva (**DURC**) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al **15 giugno 2020**. Inoltre, dispone la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni relative agli obblighi di fornire dati statistici.

FONDO NUOVE COMPETENZE E RIMODULAZIONE ORARIO DI LAVORO

Viene istituito un **Fondo "nuove competenze"** presso l'Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro) al fine di coprire gli oneri relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali a seguito della stipulazione di intese volte ad una **rimodulazione dell'orario di lavoro**. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per il 2020, ai suddetti contratti collettivi - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda - la possibilità di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi i cui oneri (comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali).

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI F24

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?	PER CHI?
DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (16.3 – 16.4 – 16.5)	Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 . In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.	PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

11

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Scadenza originaria	Versamenti sospesi	Vecchio termine di effettuazione	Nuovo termine di effettuazione
16.03.2020 16.04.2020	PER RISTORANTI E ALBERGHI: Soggetti che operano nel turismo , nella ristorazione, bar , nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti ecc Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020.	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
16.03.2020 16.04.2020	ENTI TERZO SETTORE: enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020.	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
16.03.2020	PER SOGGETTI CON RICAVI 2019 < 2 MLN EURO: Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi < 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"). Versamenti scadenti nei mesi di marzo 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020.	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
16.04.2020 16.05.2020	PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO MARZO E APRILE 2020: soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
16.04.2020 16.05.2020	PER SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITA' 2019: soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019 Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
16.03.2020 16.04.2020 16.05.2020	FEDERAZIONI SPORTIVE: federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.		16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Dal	RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE: Ritenute sui	31.7.2020 in unica	16.9.2020 in unica

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



17.3.2020 al 31.5.2020	redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi < 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;	soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020	soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
-----------------------------------	---	---	--

BONUS RENZI 80 €

Il DL Rilancio prevede che il **Bonus Renzi**, (il credito Irpef di **80 euro**) spetterà anche agli **incapiienti**. La novità mira a tutelare i redditi dei **lavoratori in cassa integrazione** e ad evitare il rischio di **restituzione del bonus Renzi**.

Il **bonus di 80 euro** spettante fino al **30 giugno** ed il **trattamento di 100 euro** dal **1° luglio 2020** saranno riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti beneficiari della **cassa integrazione per l'emergenza coronavirus** diventati **incapiienti** per via del minor reddito prodotto.

Nessun rischio di dover **restituire il bonus** riconosciuto in busta paga se, a causa del Covid-19, il reddito annuo si è ridotto scendendo sotto la soglia della **no tax area**, fissata a **8.174 euro**.

Si ricorda che per gli importi spettanti sono i seguenti:

- 01.01.2020 – 30.06.2020: **480 €**
- 01.07.2020 – 31.12.2020: **600 €**
- 01.01.2021 – 31.12.2021: **1.200 €**

ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?	PER CHI?
VERSAMENTO IRAP	<p>I contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari"); • della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari"). <p>Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").</p>	<p>IMPRESE CON RICAVI < 250 MILIONI EURO (ESCLUSE BANCHE, HOLDING INDUSTRIALI, ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)</p>

AMMONTARE DEI VERSAMENTI ESCLUSI

1. Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è "effettivo" soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

2. Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



Si supponga che un'impresa vanti un'imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

- 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

ESCLUSIONE DELL'IMPORTO NON VERSATO DALL'IMPOSTA DOVUTA A SALDO

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell'IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Riprendendo l'esempio formulato nel precedente paragrafo e ipotizzando che l'imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell'acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.

SONO ESCLUSI

- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600€ di cui all'art. 27 del DL 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600€ di cui all'art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine
- Soggetti per cui l'attività risulta cessata

CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per chi ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi calamitosi determinati dall'emergenza Covid-19).

MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

Il contributo (che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi) è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Viene previsto, un credito d'imposta per rafforzare il capitale delle **piccole medie-imprese**.

La misura ha riservato alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative (esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) la possibilità di ottenere un **credito d'imposta** pari al **20%** del conferimento effettuato per l'aumento del capitale sociale.

REQUISITI

- ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro (a livello di massimo consolidamento);
- l'aumento di capitale deve essere deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020;
- deve essere un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
- devono presentare un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR, relativi a:
 - i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attività dell'impresa;
 - i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
- riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno 33% nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente.

ESCLUSIONI

Non potranno beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, o comunque sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

MISURA DEL CONTRIBUTO

L'**investimento massimo** del conferimento in denaro non può eccedere euro **2.000.000** (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro).

- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Risulta importante, infine, sottolineare che nel caso in cui prima del **1° gennaio 2024** dovesse essere compiuta, in qualsiasi forma, da parte della società oggetto del conferimento in denaro, distribuzione di riserve, tale scelta comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli enti non commerciali ed enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE

Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative nell'ambito della misura Smart&Start Italia e fa leva da un lato sull'incremento della dotazione finanziaria e dall'altro sull'ampliamento della capacità di azione. Emerge in particolare la necessità di un sostegno pubblico alle startup innovative con uno strumento agevolativo di conversione del prestito con l'ingresso di un investitore nel capitale sociale a aumento di capitale. Si **incrementa inoltre la dotazione al Fondo di sostegno al venture capital con risorse aggiuntive per 200 milioni per l'anno in corso**. Inoltre riserva **ulteriori 200 milioni aggiuntivi al Fondo di garanzia Pmi** a favore delle startup innovative e prevede una **detrazione d'imposta pari al 50% per chi investe in una startup innovativa**: l'investimento detraibile, in ciascun periodo d'imposta, non può eccedere i 100mila euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Medesima agevolazione anche per chi investe in Pmi innovative.

Per gli aiuti cd. de minimis, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicabile alle imprese operanti in **tutti i settori**, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di **200.000 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari. Per gli aiuti cd. de minimis nel settore **agricolo** opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, secondo il quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare **20.000 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari. Per il settore **ittico** (della pesca e dell'acquacoltura), la disciplina del regime de minimis è contenuta nel Regolamento (UE) n. 717/2014. L'importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare **30.000 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari.

Posto che le startup innovative possono operare anche nel settore agricolo e ittico, si valuti l'opportunità di includere nel comma 2 un richiamo anche alla disciplina sugli aiuti di stato "de minimis" nel settore agricolo, di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 e al settore ittico, di cui al Regolamento (UE) n. 717/2014.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI DIRETTE, ANTICIPI RIMBORSABILI O AGEVOLAZIONI FISCALI, DI GARANZIE SUI PRESTITI ALLE IMPRESE e DI TASSI D'INTERESSE AGEVOLATI PER I PRESTITI ALLE IMPRESE

Viene definita una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni

LIMITI

- importo di 800.000 euro per impresa;
- gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.

Inoltre le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e sotto forma di prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza

Tali aiuti, non possono essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, erano già in difficoltà, ai sensi: Regolamento (UE) n. 651/2014, Regolamento (UE) n. 702/2014, Regolamento (UE) n. 1388/2014. Qualificazione di un'impresa come "impresa in difficoltà", come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

FONDO EMERGENZIALE A TUTALE DELLE FILIERE IN CRISI

È prevista l'istituzione di un "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. L'istituzione del fondo destinerà risorse in via principale, ma non esclusiva, a florovivaismo, lattiero-caseario, vitivinicolo e zootecnia. Inoltre, si prospetta un incremento di 900 milioni di euro per il 2020 al fine di rendere più efficienti le filiere produttive e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?	PER CHI?
INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24	Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; ▪ ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata". 	PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?	PER CHI?
Credito d'imposta per la <u>sanificazione</u> degli ambienti	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa; l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi). <p>Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 € euro per ciascun beneficiario</p>	PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI
Credito d'imposta per l'<u>adeguamento</u> degli ambienti di lavoro	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa in luoghi aperti al pubblico, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60%, con un massimo di 80.000 €, delle spese sostenute nel 2020, relative agli interventi necessari per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p>	PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI
Credito d'imposta per l'<u>adeguamento</u> dei pubblici esercizi	<p>Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000 € euro per beneficiario.</p>	PER TUTTE LE IMPRESE in LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

17

PAGAMENTO AVVISI BONARI

È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto (19.05.2020), anche per le **rateazioni in corso**, delle somme chieste mediante le **comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari)** degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede analogamente che anche i versamenti dovuti all'esito degli stessi controlli, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto (19.05.2020) e il 31.05.2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. (Art 144)

I **versamenti** potranno essere effettuati entro il **16.09.2020**.

DETRAZIONE DEL 110% (C.D. "SUPERBONUS")

È incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

LIMITI DI SPESA

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

IMMOBILI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DEL SUPERBONUS

La detrazione "potenziata" al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

- dai condomini (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DELL'EDIFICIO

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

INTERVENTI ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus".

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del "superbonus" del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
 - effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
 - effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

ESENZIONI DALL'IMU PER IL SETTORE TURISTICO

È stato **abolito** il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria **IMU**, in scadenza il 16 giugno 2020, dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (fondamentalmente, alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono.

TAX-CREDIT VACANZE

Le famiglie con un Isee non superiore a **40.000 €**, nell'anno 2020 potranno beneficiare un di un tax-credit vacanze, sui servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Il credito spettante a ciascun nucleo familiare ammonta a:

- euro 500 per i nuclei familiari con figlio a carico;
- euro 300 per i nuclei familiari composti da due persone;

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- euro 150 per i nuclei unifamiliari.

BUONO MOBILITÀ

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al **60 % della spesa sostenuta** e comunque non superiore a **500 €**, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.

Sono previste forme di rimborso di abbonamenti per trasporto pubblico, mediante voucher o prolungamento di validità.

Seguiranno per gli anni successivi ulteriori bonus, quali contributi connessi alla rottamazione di veicoli inquinanti.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489